



COMUNE DI PIEVE DEL CAIRO
Provincia di Pavia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 56 Del 23-05-23

Oggetto: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2023 NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PRESA D'ATTO DELLA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE - FORMULAZIONE DELLE LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA INTEGRATIVA RELATIVA AL PERSONALE DIPENDENTE.

L'anno duemilaventitre il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 15:20, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

CAPITTINI NICCOLO'	SINDACO	P
BECCARIA AMBROGIA	VICE SINDACO	A
ROSSANIGO LUIGI	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor CAPITTINI NICCOLO' in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Signor DANIELE BELLOMO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
F.to BELLOMO DANIELE

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare l'art.107 che prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare:
 - l'art. 2 relativo alle fonti che disciplinano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni;
 - l'art. 4 che attribuisce agli organi di governo delle amministrazioni pubbliche, le funzioni e la responsabilità in merito all'indirizzo politico-amministrativo;
 - l'art.5 relativo alla attribuzione ed alle modalità di esercizio del potere di organizzazione delle risorse umane delle pubbliche amministrazioni;
- l'art.40, commi 1, 3, 3 bis, 3 ter, 3 quinquies, 3 sexies del D.Lgs. n. 165/2001, che individua le modalità ed i vincoli previsti per la contrattazione decentrata integrativa presso le singole amministrazioni;
- il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed in particolare le disposizioni del Capo IV dedicato alla Contrattazione collettiva nazionale e integrativa;
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le deliberazioni aventi ad oggetto il PTPC per il triennio
- il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pieve del Cairo;
- lo statuto dell'Ente;
- il regolamento per la disciplina degli uffici e dei servizi;
- il sistema di misurazione e valutazione delle performance
- il piano degli obiettivi approvato nella delibera di approvazione del PEG e sue modifiche ed integrazioni

VISTO il C.C.N.L. Funzioni locali 16 novembre 2022 nonché i contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali precedentemente approvati per le disposizioni ancora applicabili;

DATO ATTO che l'art. 8, c. 1, del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 prevede che il contratto collettivo integrativo abbia durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, c. 4;

DATO ATTO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 79 e 80 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022 e risultano suddivise in:
 - risorse stabili, meglio dettagliate nell'art. 79, commi 1 e 2 del CCNL funzioni locali 16 novembre 2022;
 - risorse variabili, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16 novembre 2022;

PRESO ATTO:

- che, con il D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della pubblica amministrazione n. 124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego di cui al D.Lgs. n. 165/2001;
- che, sempre con lo stesso decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell'emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. I, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016; a decorrere dalla predetta data l'art. I, co. 236, della Legge n. 208/2015 è abrogato;

VISTI

- il Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019) che, all'articolo 33, ha introdotto una modifica significativa del sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, prevedendo il superamento del turn-over e l'introduzione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. L'art. 33, comma 2, del DL 34/2019, prevedeva un Decreto attuativo per l'individuazione dei criteri di sostenibilità finanziaria;
- il Decreto attuativo (DM 17 marzo 2020) è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 27 aprile 2020;
- la circolare ministeriale 13 maggio 2020, pubblicata in Gazzetta ufficiale il 11/09/2020, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi del sopra citato DM 17/03/2020;
- la nota prot. 17987/2020 dell'RGS, sulle modalità di calcolo del tetto del fondo del salario accessorio. Tale modalità di calcolo riguardano il limite di spesa